CAMERA DEI DEPUTATI N. 1668-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

(Relatore: **GIACOVAZZO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 novembre 1994 (v. stampato Senato n. 672)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MARONI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BIONDI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(D'ONOFRIO)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(FIORI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GNUTTI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(MASTELLA)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(BERNINI)

E CON IL MINISTRO DELLA SANITA
(COSTA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 novembre 1994

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo *status* giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977

Presentata alla Presidenza il 13 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1668 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 672), che viene allegata.

GIACOVAZZO, *Relatore.*

ALLEGATO

La Convenzione europea relativa allo *status* giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977, risponde all'obiettivo del Consiglio d'Europa di giungere ad una più stretta unione tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro patrimonio comune e di favorire il loro sviluppo economico e sociale.

Scopo precipuo di detta Convenzione è quello di regolare lo stato giuridico dei lavoratori migranti, cittadini degli Stati membri del Consiglio stesso, al fine di assicurare loro un trattamento non meno favorevole di quello di cui godono i lavoratori nazionali dello Stato che li accoglie per tutto ciò che riguarda le condizioni di vita e di lavoro.

Dalla Convenzione restano esclusi i lavoratori frontalieri, gli artisti, i marittimi, i lavoratori stagionali, i tirocinanti ed i lavoratori di una Parte contraente che svolgono un lavoro determinato nel territorio di un'altra parte contraente per conto di una impresa la cui sede sociale si trova fuori del territorio della stessa.

Nel gennaio 1983 l'Italia è stato l'undicesimo Paese membro del Consiglio d'Europa a firmare la Convenzione che, ratificata da sei Paesi (Svezia, Portogallo, Spagna, Turchia, Paesi Bassi e Francia), è entrata in vigore nel 1983.

Le disposizioni di tale Convenzione concernono e regolano, nella misura del possibile, gli aspetti essenziali della situazione giuridica dei lavoratori migranti provenienti dagli Stati membri del Consiglio d'Europa ed in particolare: le forme di reclutamento, l'offerta e i contratti di lavoro, l'esame medico e professionale, il viaggio, il permesso di soggiorno ed il permesso di lavoro, l'alloggio, la riunificazione familiare, le condizioni di lavoro, le rimesse e la sicurezza sociale, l'assistenza sociale e medica, la formazione scolastica, professionale e linguistica, la rieducazione professionale, la scadenza del contratto di lavoro e il licenziamento, il reimpiego e il ricorso alle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato ospite sul piano di assoluta parità con i lavoratori nazionali.

Tra le disposizioni più significative della Convenzione si può citare la possibilità offerta al lavoratore migrante, disoccupato per ragioni indipendenti dalla sua volontà, di rimanere sul territorio dello Stato di accoglimento per cercare un altro impiego durante un periodo di non meno di cinque mesi. È inoltre previsto che un lavoratore migrante, il cui permesso di soggiorno sia stato revocato per i motivi elencati dalla Convenzione (sicurezza dello Stato, ordine pubblico e moralità pubblica), possa fare ricorso, nello Stato di accoglimento, contro la decisione di revoca del permesso di soggiorno, davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa.

Con la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa, l'Italia intende anche dimostrare la propria volontà di procedere a regolamentare il fenomeno della presenza sul suo territorio di numerosi lavoratori stranieri extra-comunitari, in conformità agli impegni ed alle norme internazionali a tutela dei lavoratori migranti. Allo stesso tempo la decisione italiana di aderire alla Convenzione, raggiunta dopo approfondite consultazioni anche con le parti sociali, è stata presa per incoraggiare i Paesi europei di immigrazione, che ancora non l'hanno fatto, a procedere a loro volta alla firma e alla ratifica della Convenzione.

L'Italia, per parte sua, pur apprezzando i risultati già raggiunti continuerà ad adoperarsi affinché la Convenzione sia completata estendendola ad altre categorie di lavoratori migranti, in particolar modo quelli stagionali e frontalieri.

In questa prospettiva l'Italia è pronta a dare un costruttivo contributo ai lavori del Comitato consultivo, istituito dalla Convenzione stessa, che sarà incaricato di vegliare sulla sua applicazione e di proporre eventuali modifiche e aggiornamenti.

La ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa è considerata dal Governo italiano non tanto come punto di arrivo, quanto come un momento, certo significativo, di una più vasta azione che deve essere continuata col massimo impegno sul piano sia bilaterale che multilaterale per assicurare la completa tutela dei nostri emigranti nei Paesi europei sotto il profilo economico e sociale.

IL GOVERNO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa allo *status* giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.	1. *Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione stessa.	1. *Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	1. *Identico.*

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1668A
Lire 500